

ANNO 2023

N. 101 REGISTRO SCRITTURE  
PRIVATE**COMUNE DI FORLI'****CONTRATTO****OGGETTO:** CONVENZIONE PER ASSEGNAZIONE PERSONALE IN DISTACCO –  
RINNOVO ANNI 2023-2026**ANNOTAZIONI**

<b>DATA DELL'ATTO O CONTRATTO</b>	04 MAGGIO 2020
<b>DENOMINAZIONE DELLE PARTI</b>	COMUNE DI FORLI' e TECHNE Società Consortile a Responsabilità Limitata
<b>DURATA DEL CONTRATTO</b>	DAL 05/04/2023 AL 04/04/2026
<b>RINNOVO</b>	PREVISTO
<b>IMPORTO O VALORE</b>	
<b>MENZIONE DELLA REGISTRAZIONE</b>	CASO D'USO ART. 4 PARTE II TARIFFA ALLEGATA DPR 131/86

IMPOSTA DI BOLLO DI € 32,00  
ASSOLTA IN MODO VIRTUALE  
Autirizz. Min. Fin. Entrate DREER  
Sez. Staccata di Forlì Prot.  
6319/98/2° del 14/5/1998

**= COMUNE DI FORLÌ =**

**CONVENZIONE PER ASSEGNAZIONE PERSONALE IN DISTACCO –**

**RINNOVO ANNI 2023-2026**

In Forlì con la presente privata scrittura da valere e tenere quale pubblico strumento ai sensi di legge, tra:

NERI dr.ssa ALESSANDRA, nata a Forlì il 01/11/1967, domiciliata per la carica presso la Residenza Comunale in Forlì, Piazza Saffi n. 8, che interviene per conto ed in legale rappresentanza del **COMUNE DI FORLÌ**, codice fiscale 00606620409, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Organizzazione e Risorse Umane, nominata dal Sindaco con decreto n. 3 del 05/02/2021, competente alla stipulazione dei contratti dell'Ente in base alla legittimazione conferitale dall'art. 107, c. 3 lett. c) D.Lgs. n. 267/2000, e dall'art. 38, c. 6 lett. b), dello Statuto nonché ai sensi dell'art. 20, c. 4, del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

e

BENVENUTI dr.ssa LIA, nata a Cesena (FC) il 20/03/1969, c.f. BNVLIA69C60C5730, in qualità di Direttore Generale e Procuratore Speciale di **TECHNE Società Consortile a Responsabilità Limitata**, con sede legale a Cesena (FC), via Savolini n. 9, P. Iva 02604400404, in virtù dei poteri conferiti con Procura Speciale ai rogiti del Notaio dr. Marco Maltoni in Forlì, in data 14/12/2012, Rep. 22.318/14.327, come risulta da visura camerale in atti;

Premesso :

- che la Regione Emilia Romagna, con la L.R. nr. 54 del 7.11.1995, e successivamente con la L.R. nr. 5 del 22.2.2001, ha provveduto al riordino della funzione di gestione delegata ai Comuni in materia di formazione professionale;

- che la Regione Emilia Romagna con la Legge regionale n. 12/2003 ha attribuito ai Comuni, che le esercitano in forma singola o associata mediante organismi di formazione professionale accreditati, le funzioni in materia di formazione professionale, stabilendo altresì che i Comuni stessi possono stipulare convenzioni con gli organismi di formazione professionale accreditati, per l'esercizio delle proprie competenze in materia, per la realizzazione di progetti specifici, che prevedano anche l'utilizzo temporaneo di personale dipendente dai medesimi organismi;

- che il Comune di Forlì e il Comune di Cesena, con atto notarile nr. Rep. 38505 in data 23.12.1997, registrato a Cesena l'8.1.1998, hanno costituito il Consorzio per la Formazione Professionale di Forlì – Cesena, quale strumento per l'esercizio della funzione delegata in materia di formazione professionale;

- che in data 27.04.2006 è stata costituita la Società Consortile per Azioni "Techne", che è subentrata al suddetto Consorzio, ora Società Consortile a responsabilità limitata;

- che, con proprio decreto nr. 48 del 18.2.1997, il Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna ha provveduto al trasferimento dai ruoli della Regione ai ruoli del Comune di Forlì di alcune unità dedicate allo svolgimento della sua funzione;

- che il Comune di Forlì, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 1384/312 del 23.12.1997, ha provveduto all'inquadramento del personale trasferito dalla Regione Emilia Romagna per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di formazione professionale presso il Consorzio;

- che in applicazione delle suddette disposizioni, il Comune di Forlì e il Consorzio per la Formazione professionale di Forlì-Cesena, in data 11.2.1999

hanno stipulato apposita convenzione, distinta dal Repertorio n. 24636, per l'assegnazione di personale in distacco dal Comune di Forlì al suddetto Consorzio, rinnovata poi negli anni;

- che la suddetta convenzione è stata rinnovata giusta deliberazione G.C. n. 18/2014 (Rep. Gen. 30925/2014), con deliberazione G.C. 59/2017 (Registro Scritture Private n. 77/2017) e da ultimo con deliberazione G.C. 96/2020 (Reg. Scritture Private n. 65/2020) e che la stessa scadrà de jure alla data del 04/04/2023;

- che ai fini della conferma dell'accreditamento posseduto, la società Techne deve garantire la presenza della sede, ove viene svolta l'attività, sede identificabile, rispettosa delle norme in materia di igiene, sanità e sicurezza, nonchè utilizzata in modo esclusivo;

- che Techne svolge la propria attività istituzionale nell'immobile di proprietà comunale sito in Forlì, Via Michelangelo Buonarroti, 1, distinto al catasto Fabbricati del Comune di Forlì, Foglio 182, part. N. 355, Sub 3 (parte), 6 (parte) e Sub 7, P. T. e P. 1;

Che pertanto con deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 29/03/2023, il Comune di Forlì ha approvato lo schema della presente convenzione per il triennio dal 2023-2026, come pure la Società Techne nel Consiglio di Amministrazione del 12/04/2023, come comunicato dal Direttore Generale;

Che la presente convenzione non è soggetta all'accertamento antimafia, ai sensi dell'art. 83, c. 3 lett. e) del D. Lgs. N. 159/2011 (Codice antimafia);

Tutto ciò premesso e previa ratifica e conferma di quanto sopra da parte dei firmatari e con l'intesa che la narrativa che precede debba formare parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

### **Art. 1 – Oggetto della convenzione**

1. Il presente atto regola i rapporti tra i firmatari della convenzione:

- nella gestione del personale a tempo indeterminato, indicato all'Art. 2 del presente atto, assegnato in distacco dal Comune di Forlì a Techne;
- nella gestione delle risorse finanziarie assegnate dalla Regione tramite la partecipazione ad apposito bando per il finanziamento delle attività inerenti l'esercizio della funzione delegata in materia di formazione professionale;
- nell'utilizzo dei locali di proprietà comunale da parte di Techne.

### **Art. 2 – Dipendenti assegnati in distacco al Consorzio**

1. Il Comune di Forlì e Techne danno atto che il personale a suo tempo trasferito dalla Regione Emilia Romagna al Comune di Forlì e da questo assegnato in distacco a Techne, è attualmente costituito dalla dipendente di seguito indicata:

Cognome e Nome

Categoria

FICCADENTI MAURA

D6L

2. Il Comune di Forlì provvede alla gestione amministrativa relativa all'erogazione delle retribuzioni, compreso il salario accessorio e le trasferte del personale assegnato in distacco.

3. A tal fine Techne si impegna a fornire al Servizio Risorse Umane del Comune il riepilogo della situazione del personale assegnato in distacco e i giustificativi della dipendente per ogni fatto o situazione che possa avere incidenza al fine della determinazione delle retribuzioni, rimborsi ed erogazione buoni pasto.

4. Techne si impegna a gestire il personale assegnato in distacco nel rispetto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, del Comparto Funzioni Locali (CCNL), delle leggi e regolamenti vigenti in materia, dello Statuto di Techne.

5. Il Comune, riconoscendo le specificità e finalità particolari di Techne, demanda alla negoziazione decentrata tra Consiglio di Amministrazione, Direttore di Techne e Organizzazioni Sindacali dei lavoratori la definizione di specifici accordi decentrati sugli istituti contrattuali connessi al rapporto di lavoro della dipendente indicata all'art. 2 della presente convenzione, in particolare per quel che concerne:

- determinazione, gestione e controllo dell'orario di lavoro;
- incentivi alla produttività, progressioni orizzontali;
- altre materie previste dai CC.CC.NN.LL.

6. Si prende atto che:

- ai sensi delle Leggi Regionali n. 13-17/2015 a far data dal 31/12/2016 cessano di applicarsi al personale trasferito alcune disposizioni della L.R. n. 5/2001 ed in particolare non è più riconosciuto il pagamento del differenziale di produttività (tra l'importo medio, calcolato per categoria, erogato nell'anno precedente a titolo di compenso per la produttività ai dipendenti regionali e il corrispondente importo medio, erogato nel medesimo anno di riferimento e allo stesso titolo) e delle indennità di cui all'art. 36-37 del CCNL sotto forma di assegno ad personam;

- nell'ambito delle intese del 2017 è previsto che, a far data dal 31/12/2016, i buoni pasto vengano maturati con le regole dell'ente di appartenenza ed erogati dal medesimo;

7. Relativamente al costo del personale l'eventuale differenza fra le risorse erogate dalla Regione e l'effettivo costo sostenuto dal Comune per il personale distaccato, sarà trasferita alla Società Consortile Techne, così come eventuali maggiori oneri saranno a carico della medesima Società Consortile.

8. Techne si impegna a trasmettere al Comune, tramite il Direttore, i rendiconti e le segnalazioni necessarie, nei tempi dovuti, per la liquidazione delle varie voci del salario accessorio.

9. Sarà cura del Comune comunicare all'INAIL il distacco e provvedere alle eventuali denunce d'infortunio. Al verificarsi del caso, Techne dovrà trasmettere al Comune immediatamente, non appena venuto a conoscenza dell'infortunio e, comunque, entro tempi tali che gli uffici incaricati del Comune possano effettuare le necessarie segnalazioni entro i termini previsti dalle norme – la relativa documentazione medica e una relazione sulle dinamiche dell'infortunio.

### **Art. 3 – Attività di formazione professionale**

1. Il Comune di Forlì allo scopo di ottenere i finanziamenti regionali destinati all'attività di formazione professionale si impegna a partecipare ai bandi regionali ed a compiere ogni altro adempimento necessario all'ottenimento del contributo, unicamente sulla base del progetto presentato da Techne nei termini dovuti. Techne si impegna a trasmettere al Comune, che si configura come tramite con la Regione Emilia Romagna, i rendiconti sull'attività svolta debitamente sottoscritti dal Direttore della società, ed ogni altro documento richiesto dal bando.

2. Per lo svolgimento dell'attività istituzionale, il Comune di Forlì consente l'utilizzo in via esclusiva e gratuito a Techne Società Consortile a responsabilità limitata dei locali di proprietà comunale siti in Forlì, via Michelangelo Buonarroti n.1, identificati al Catasto Fabbricati del Comune di Forlì al Foglio 182 Particella 355 ai Sub 3 (parte), 6 (parte) e Sub 7. Techne si impegna al pagamento delle utenze relative all'utilizzo di detti locali, ovvero al rimborso al Comune delle utenze e spese che dovranno rimanere in capo allo stesso per unitarietà di

gestione sull'intero immobile, a fronte della relativa rendicontazione.

#### **Art. 4 – Durata**

1. La presente convenzione ha durata di anni tre, decorrenti **dal 05.04.2023 fino al 04.04.2026.**

2. La presente convenzione cesserà di produrre automaticamente i propri effetti nel caso si arrivi allo scioglimento di Techne o in caso di successivi nuovi accordi.

3. La presente convenzione può essere rinnovata per un ulteriore triennio qualora, prima della scadenza, entrambe le parti adottino un atto di approvazione del rinnovo e delle eventuali modifiche da apportare alla convenzione.

#### **Art. 5 – Risoluzione e Recesso**

1. Le parti si riservano di risolvere la convenzione in caso di inadempienza degli impegni assunti.

2. Techne potrà recedere dalla convenzione nel caso di trasferimento del personale alle dipendenze dirette di Techne stesso o di altre forme gestionali.

#### **Art. 6 – Risoluzione delle controversie**

1. Qualunque controversia tra le parti circa l'interpretazione e l'esecuzione della presente convenzione, deve essere preliminarmente trattata dai soggetti firmatari della convenzione o loro successori, e, se non risolta, deve essere rimessa all'esame dell'organo di amministrazione di ciascuna delle parti; qualora non composta in via bonaria, potrà essere adita l'autorità giudiziaria competente. Si applica l'art. 24 del Regolamento dei Contratti del Comune di Forlì, approvato con deliberazione C.C. n. 55/2020.

2. Il Foro competente è quello di Forlì.



**Art. 7 – Regime spese contrattuali**

1. Le spese riguardanti l'imposta di bollo sull'atto sono a carico di Techne.

2. La convenzione è da registrare solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, parte II della tariffa allegata al D.P.R. 131/86.

Il presente contratto si intende perfezionato alla data di ricevimento del messaggio di PEC con il quale viene restituito firmato al Comune di Forlì.

Letto dalle Parti, dalle stesse approvato e sottoscritto con firma digitale di cui all'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 in segno di accettazione e conferma.

p. IL COMUNE : LA DIRIGENTE

dr.ssa Alessandra Neri

*(firmato digitalmente)*

p. TECHNE : IL DIRETTORE GENERALE E PROCURATORE SPECIALE

dr.ssa Lia Benvenuti

*(firmato digitalmente)*